



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Sicilia

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "SKANDERBEG" Via Pietra di Maria, 21

90037 PIANA DEGLI ALBANESI - PA

Tel./Fax 091361638-Cod.Fisc.80023960828-C.M.PA1C88100E

P.E.Opaic88100e@istruzione.it P.E.C.paic88100e@pec.istruzione.it sito: www.icsskanderbeg.edu.it

Circ. 58

Piana degli Albanesi 24/11/2022

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - "SKANDERBERG"-PIANA DEGLI ALBANESI
Prot. 0004687 del 24/11/2022
I (Uscita)

A tutto il personale
Alle famiglie
Al DSGA
Al sito web

OGGETTO OGGETTO: NORMATIVA DIVIETO DI FUMO

Con la presente si ribadisce l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto affinché la normativa sia rispettata.

La scuola è impegnata a far sì che gli studenti acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto, sul tema del tabagismo si prefigge di:

- ▶ tutelare la salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal D.L. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche;
- ▶ prevenire l'abitudine al fumo;
- ▶ incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il n. giornaliero delle sigarette;
- ▶ garantire un ambiente di lavoro salubre e conforme alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ▶ proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- ▶ promuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative informative/educative sul tema, opportunamente integrate nel POF di questo Istituto e favorire il processo di integrazione tra Enti e soggetti diversi (genitori e comunità locale) nella realizzazione delle stesse;
- ▶ fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, "Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca" (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 **stabilisce**, all'Articolo 4 (Tutela della salute nelle scuole), **il divieto di fumo nelle scuole.**

All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis.

Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di

pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie". I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

Pertanto, con effetti obbligatori, per tutto il personale dell'Istituto e chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo, anche per un tempo limitato, locali e pertinenze,

VIGE IL DIVIETO DI FUMO

anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'Istituto e sue pertinenze e precisamente: cortili, parcheggi, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per le riunioni, sale d'attesa, sale docenti, bagni, spogliatoi. Altresì il divieto viene esteso a tutte le aree esterne ed alle scale di emergenza esterne.

Tutto il personale docente e ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle al responsabile di plesso.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Chiara Di Prima
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993